

Ordinanza N° 01 /07

Il sottoscritto Cirillo Orlandi, Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia ai sensi del D.M. 15.04.05

Avuto riguardo agli obiettivi fissati dalla legge 28.1.1994 n. 84 e successive modifiche in tema di riordino della legislazione portuale

Visto l'art. 6, 1° comma lettera a) della suddetta legge 84/94, che affida all'Autorità Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza

Visto l'art. 8, comma 3 lettera f) della prefata legge 84 e la successiva lettera h) della stessa norma come modificata dall'art. 2 comma 5 della L. 647/96, per cui il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale dell'Ente esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione

Visto il D.M. 6 aprile 1994 relativo alla individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale della Spezia

Considerata, pertanto, la necessità di adempiere ai soprarichiamati compiti di coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nel porto e nella circoscrizione territoriale dell'A.P. della Spezia

Visto l'art. 68 del Codice della Navigazione, per il quale coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza dell'Autorità ed all'iscrizione in appositi registri

Sentito il parere della locale Capitaneria di Porto

Vista l'ordinanza n. 277/98 della Capitaneria di Porto della Spezia relativa alle residue competenze dell'Autorità Marittima nella materia di cui trattasi al di fuori dei confini della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale

Al fine della certezza normativa e per economia di atti amministrativi

Vista la propria ordinanza n. 2/99 in data 26.2.99, come modificata con ordinanza n. 05/00 in data 24/10/00, che disciplina l'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del C.d.N. tenuto dall'Autorità Portuale

Visto il D.P.R. 28.12.200 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e successive modifiche

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali

Visto l'art. 3 di cui al D.L. 14.3.2005 n. 35 e considerata la necessità di adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi

Viste le specifiche normative disciplinanti le singole attività

Considerata altresì l'esigenza di adeguamento alle nuove disposizioni normative di carattere regionale

in virtù dei poteri conferitigli

ORDINA

Art. 1
Soggetti tenuti all'iscrizione

Coloro che esercitano o che intendono svolgere una attività all'interno del porto e nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, sono soggetti nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 del C.d.N., ed iscritti in apposito registro, tenuto conto del disposto di cui al successivo art. 2 e fatte salve le condizioni di cui al successivo art. 5.

La mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio di attività nell'ambito circoscrizionale di competenza di questa Autorità.

L'esercizio abusivo di attività da parte di imprese soggette ad iscrizione comporta l'assoggettamento alle prescrizioni di legge come indicate al successivo art. 15 della presente ordinanza.

Art. 2
Esenzioni

Il disposto del precedente articolo non si applica alle attività sottoposte ad altre discipline settoriali e, in particolare, a quelle rientranti nella normativa di cui agli articoli 6 - 16 - 18 della legge 84/94 nonché a quelle di competenza dell'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 14 della legge 84/94 e successive modifiche.

Non sono inoltre soggetti all'iscrizione al registro di cui sopra coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) interventi di ordinaria manutenzione, effettuati in autoproduzione da equipaggi o da proprietari di imbarcazioni o natanti, all'interno di aree demaniali marittime destinate a tale utilizzo o utilizzabili a tale scopo, previo nulla osta del concessionario, ai sensi del successivo art. 14;
- b) interventi di carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza, previa specifica autorizzazione dell'Autorità Portuale e del nulla osta del concessionario presso cui dovranno essere eseguiti i lavori, che dovrà verificare la compatibilità delle modalità di esecuzione di tali interventi con il proprio piano della sicurezza, nonché di ogni ulteriore permesso, nulla osta, autorizzazione eventualmente occorrente da parte di altre amministrazioni;
- c) consegna di parti costruite o assemblate all'esterno dell'ambito demaniale;
- d) fornitura di diverso genere, se non regolamentata da diversa normativa;
- e) assicurativa, consulenza, rappresentanza, effettuazione di preventivi e similari;
- f) agenzie nautiche;
- g) bunkeraggi a mezzo imbarcazioni;
- h) interventi svolti in appalto o su incarico dell'Autorità Portuale;
- i) soggetti in possesso di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Art. 3
Requisiti

I richiedenti per ottenere l'iscrizione devono soddisfare i requisiti prescritti dal presente articolo.

1) Requisiti comuni a tutte le categorie

I legali rappresentanti delle imprese :

- non devono essere sottoposti ai sensi della legge n. 575/1965 sull'antimafia a misura di prevenzione e non avere a proprio carico, direttamente o per i conviventi, alcuna causa ostativa all'iscrizione negli albi di appaltatori o di fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
- non devono essere stati condannati per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ;
- non devono essere stati condannati per un delitto contro la fede pubblica ;
- non devono essere stati condannati per un delitto punibile con pena superiore a anni tre di reclusione;
- non devono aver subito condanne che prevedano sospensione o interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio dell'attività commerciali in genere;

Quanto sopra fatta salva eventuale intervenuta riabilitazione che dovrà essere certificata come da successivo art. 13.

Le imprese devono:

- essere nelle condizioni prescritte dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività richiesta di essere in possesso del titolo professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività;
- essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della stessa attività;
- avere provveduto al regolare versamento per i propri dipendenti ovvero per lavoro autonomo degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia assicurativa e previdenziale;
- avere effettuato la valutazione dei rischi di cui all'Art. 4 comma 1 del D. Lgs. 626/94 e adempiuto agli obblighi ad essa collegati e aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;
- avere valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ottemperare al D.Lgs. 272/99 (laddove prescritto);
- disporre di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da svolgere;
- essere in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione ed assicurare che gli stessi rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia;
- essere in possesso di adeguato contratto assicurativo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività oggetto di autorizzazione (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti). La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE

2) **Requisiti suppletivi per alcune attività di cui all'articolo 1**

Per l'esercizio delle seguenti attività, la cui elencazione non è esaustiva, è richiesto il possesso di specifici requisiti suppletivi ai sensi delle normative di riferimento:

- a) recupero rottami
- b) vigilanza
- c) servizi integrativi antincendio
- d) provveditoria
- e) lavori subacquei
- f) lavori di sabbiatura e pitturazione
- g) locazione e noleggio imbarcazioni
- h) scuole nautiche
- i) diving
- j) pulizie
- k) servizio chimico di porto
- l) fornitura di strumenti lanciarazzi
- m) impiantistica
- n) rimorchio galleggianti
- o) bonifiche
- p) raccolta e trasporto rifiuti
- q) commercio ambulante
- r) somministrazione lavoro temporaneo

Art. 4 Documentazione

Per conseguire l'iscrizione di cui all'art. 1 gli interessati sono tenuti a presentare all'Autorità Portuale la seguente documentazione:

- 1) istanza opportunamente predisposta su apposita modulistica dalla stessa Autorità (mod. IS68). L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. L'attività per cui si richiede l'autorizzazione deve risultare compatibile con l'attività svolta risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Nel caso di inizio attività l'istanza dovrà essere accompagnata dall'apposita dichiarazione presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- 2) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ancorchè non autenticata, in corso di validità e riportante la firma del titolare, ai sensi dell'art.38 D.P.R. 28.12.2000 n° 445;
- 3) copia del libro matricola o, in sostituzione, elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di autorizzazione, riportante i dati anagrafici, la qualifica ed il numero di posizione nel libro matricola. Tale elenco dovrà essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante;
- 4) eventuale autocertificazione relativa ai requisiti personali che dovrà essere resa da ogni ulteriore legale rappresentante della Società (mod. AUPER), accompagnata anch'essa da quanto prescritto al precedente sub 2);
- 5) eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per il completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio competente.

Per le imprese comunitarie è richiesta la presentazione di apposite dichiarazioni equipollenti (mod. COM1). Laddove soggette a traduzione occorre il visto di conformità del Consolato italiano del paese di provenienza.

Per le imprese extracomunitarie è richiesta la presentazione della medesima documentazione prevista per le imprese comunitarie, provvista di visto del Consolato italiano del paese di provenienza che attesti la veridicità delle informazioni prodotte .

Per le imprese che impiegano personale extracomunitario è richiesta certificazione di regolarità rilasciata dagli organi competenti.

Non sarà avviato alcun atto istruttorio in caso di documentazione incompleta

Art. 5

Iscrizione e autorizzazioni temporanee

Verificata la regolarità della domanda e della documentazione di cui all'art. 4, l'Autorità Portuale provvederà ad iscrivere nel registro la ditta richiedente rilasciando la relativa certificazione di iscrizione, che da' diritto ad esercitare attività commerciale nell'ambito circoscrizionale di questa Autorità Portuale.

Il certificato di iscrizione è valido per l'anno solare per il quale è rilasciato ed è rinnovabile di anno in anno a richiesta dell'interessato. La certificazione potrà essere fornita mediante supporto digitale.

Non è ammessa l'esecuzione di alcuna attività in assenza del corrispondente atto autorizzativo dell'Autorità Portuale.

Le attività meramente occasionali da svolgere per un limitato periodo di tempo (max 15 giorni/anno), con eventuale proroga di uguale periodo, potranno essere esercitate previa richiesta di intervento di una nave o di una ditta autorizzata o di un concessionario operanti stabilmente nell'ambito circoscrizionale o di altra documentazione pertinente.

Non potranno essere richieste più di tre autorizzazioni temporanee nel corso dell'anno solare riconducibili al medesimo soggetto.

L'esercizio di attività presso concessioni demaniali marittime da parte di imprese autorizzate non può prescindere da uno specifico nulla osta del soggetto cui è assentita la concessione, in quanto direttamente responsabile della complessiva gestione della stessa, ivi comprese delle attività che in essa vengono svolte.

Potranno altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee in attesa di completamento dell'istruttoria prevista per l'iscrizione al Registro.

Art. 6

Presentazione istanze

Tutte le istanze devono essere accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ancorchè non autenticata, in corso di validità e riportante la firma del titolare, ai sensi dell'art.38 D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

Le istanze di autorizzazione temporanea di cui agli artt. 5 e 2 sub b), dovranno essere presentate almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento, non dovendo considerare in tale computo sabati, domeniche e festivi.

Le istanze di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere presentate entro il 30 ottobre di ogni anno.

Tutte le istanze dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica, non essendo accoglibile forma diversa.

Le istanze potranno essere presentate:

- a) direttamente presso la Segreteria dell'Ente;
- b) via posta;
- c) via fax;
- d) via e mail se dotati di firma digitale;
- e) direttamente on line attraverso l'area riservata alle imprese iscritte

Art. 7

Spese

Il certificato di iscrizione di cui all'art. 61 del Regolamento per l'Esecuzione del C.d.N. viene rilasciato dall'Autorità Portuale previa presentazione di ricevuta di versamento di una cifra pari al costo amministrativo dell'atto richiesto, indicato in Euro 150,00, comprensiva del costo per bolli amministrativi (bollo virtuale –aut. ne n. AS1/51581/01 dell'Agenzia delle Entrate della Spezia del 10.07.01), secondo le modalità indicate sui moduli di iscrizione /rinnovo.

In caso di cancellazione dal Registro ai sensi dell'art. 9 sub d), e), f), g) e h) ovvero per la perdita di uno dei previsti requisiti di cui all'articolo 3 della presente ordinanza, l'interessato che intenda richiedere una nuova iscrizione relativa all'anno in cui è avvenuta la cancellazione o a quello successivo, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti previsti, è tenuto al pagamento di un costo suppletivo di Euro 100,00.

Nel caso di presentazione dell'istanza di rinnovo oltre il termine previsto, sarà applicata una spesa suppletiva di Euro 50,00.

Non è prevista alcuna spesa per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui agli artt. 5 e 2 sub a) e b).

Art. 8

Variazioni

E' fatto obbligo a coloro che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione di comunicare all'Autorità Portuale della Spezia, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni dei dati risultanti dalla certificazione prodotta per l'iscrizione ovvero dalle successive convalide (ragione sociale, organi di amministrazione, soci, personale dipendente, sede), provvedendo altresì a fornire opportuna documentazione.

Art. 9
Divieti e cancellazione

Non possono conseguire l'iscrizione ed operare nell'ambito portuale e se iscritte decadono, le ditte cui vengono meno i requisiti di cui all'art. 3.

Si procederà inoltre alla cancellazione dal registro di cui all'art. 68 per i seguenti motivi:

- a) per rinuncia formale dell'interessato;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) morte del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante(ove trattasi di persone giuridiche) e successivo inutile trascorrere di mesi sei durante i quali non sia avvenuta nei modi di legge la sostituzione del defunto legale rappresentante e la stessa non sia stata comunicata , entro quel termine alla Autorità Portuale ;
- d) presentazione di autocertificazioni e/o dichiarazioni mendaci;
- e) per gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi o per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'Autorità Portuale o da quella Marittima;
- f) mancata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione o delle precedenti convalide nei termini di cui all'art. 8;
- g) violazione di norme antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali o sul collocamento, ovvero inottemperanza a disposizioni impartite dall'Autorità Portuale;
- h) mancata richiesta della convalida periodica del certificato di iscrizione nei termini previsti dall'articolo 10.

Art. 10
Rinnovo

I soggetti già iscritti nel registro, qualora fossero interessati a mantenere la suddetta iscrizione, dovranno presentare all'Autorità Portuale, entro il 30 ottobre di ogni anno, la documentazione di cui all'art. 4, utilizzando l'apposito modello RI68.

L'Autorità Portuale provvederà a verificare la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 cui ed a rilasciare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la certificazione attestante l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione. La certificazione potrà essere fornita mediante supporto digitale ovvero strumenti telematici.

L'iscrizione si intende prorogata per il tempo occorrente per l'espletamento degli accertamenti d'ufficio.

Le persone fisiche, ovvero imprese individuali, che svolgono le attività di Provveditoria limitatamente alla attività "fornitura strumenti lanciarazzi " o di Periti, non hanno l'obbligo della convalida annuale; le stesse sono sottoposte al solo periodico controllo promosso direttamente dall'Autorità Portuale.

Art. 11
Prescrizioni

Nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito del porto della Spezia devono essere scrupolosamente osservate le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro e di antinfortunistica .

Le modalità di esercizio delle attività o le speciali limitazioni cui possono essere sottoposti gli iscritti nei registri sono specificatamente indicate sui singoli certificati di iscrizione rilasciati dall'Autorità Portuale .

Art. 12
Accesso in Porto

Le attività oggetto di autorizzazione potranno essere esercitate all'interno del porto mercantile, fatta salva diversa prescrizione, previo ottenimento della prevista autorizzazione di ingresso in porto del personale dipendente.

Art. 13
Autocertificazioni

Tutte le certificazioni richieste per l'iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del C.d.N. ovvero per ogni diversa istanza per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente ordinanza, potranno essere rese in autocertificazione e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

Le dichiarazioni rese saranno sottoposte a verifica ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Portuale n. 37/99 “ Controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive”.

Le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi dell'art.76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e costituiranno elemento ostativo al conseguimento dell'autorizzazione ovvero motivo di decadenza della stessa ai sensi dell'art. 9 della presente ordinanza.

Art. 14
Obblighi e facoltà dei concessionari

Le persone fisiche o giuridiche cui sono assentite concessioni demaniali marittime nell'ambito circoscrizionale di questa Autorità Portuale, fatte salve quelle non dedicate a scopi operativi, dovranno provvedere a richiedere alle ditte terze operanti all'interno delle proprie aree, l'iscrizione al registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo al concessionario effettuare un'azione informativa nei confronti dei propri fornitori relativamente alle disposizioni della presente ordinanza.

I concessionari di porti o approdi turistici dovranno predisporre idonea regolamentazione finalizzata all'impiego di imprese iscritte al registro da parte degli utenti delle proprie strutture. E' facoltà degli stessi concessionari autorizzare l'esercizio delle attività occasionali di cui al precedente art. 2 sub a).

Tutti i concessionari hanno facoltà di richiedere autorizzazioni temporanee a favore di ditte terze ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalle attività svolte anche da terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 15

Riferimenti e decorrenza

Le precedenti ordinanze dell'Autorità Portuale n. 2/99 del 26 febbraio 1999 n. 5/00 e n. 6/00 del 24 ottobre 2000 sono abrogate e sostituite dalla presente.

La presente ordinanza entrerà in vigore il 1° marzo 2007 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La Spezia 9 febbraio 2007

Il Presidente
Cirillo Orlandi